

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida - Ceva (Cuneo)

Funzione Associata Pianificazione Urbanistica ed Edilizia in ambito comunale. Approvazione progetto definitivo variante parziale n. 7 al PRGC del Comune di Castellino Tanaro.

Verbale di Deliberazione del Consiglio n. 22 del 14 ottobre 2019.

(omissis)

Con l'intervento e l'opera del Segretario Signora Luciano dott.ssa Patrizia, nominata con Decreto del Presidente n. 8/2019, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vincenzo Bezzone, nella sua qualità di Presidente dell'Unione Montana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25.06.2018 del Comune di Castellino Tanaro, veniva conferita all'Unione Montana "Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida" la funzione di "Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale- Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale";
- che il Comune di Castellino Tanaro è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 39 - 15686 del 30/12/1996 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

– che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 719 ab.;

– che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 359,5 (ab 719 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una riduzione di superficie pari a mq. 255. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti, pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 719 ab. che non ha subito incrementi;

- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apporta alcun ampliamento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella della Variante Parziale 1 (vedasi schema riassuntivo);

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq. 13.420 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 805, totalmente utilizzati nella Variante Parziale 1.

Relativamente alle aree turistico-ricettive, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree turistico-ricettive pari a mq. 4.672, si determina un incremento ammissibile del 6% pari a mq. 280 che rimane a disposizione per future esigenze.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

– TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 1997	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	S.T. aree Turistico Ricettive
	719			
Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	13.420	4.672	
359,5 mq	mc	0,06	0,06	
		805,2 mq	280,3 mq	

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree turistico ricettive Sup.Ter. mq.</i>
VP 1			+ 805	
VP 2				
VP 3				

VP 4				
VP 5		- 6		
VP 6	- 255	- 2.208		
VP 7		+ 600		
TOTALE MODIFICHE	- 255	- 1.614	+ 805	
RESIDUO A DISPOSIZIONE	- 104,5 mq	1.614 mc	0 mq.	280,3 mq
	+ 614,5 mq	+ increm. 4%		

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all’adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Castellino Tanaro, con Deliberazione di Giunta dell’Unione Montana nr. 96 del 01/08/2019 e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Montana n. 120 del 22/08/2019, ha individuato presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana di Ceva l’Organo Tecnico atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale nr. 7;
- che, a seguito dell’adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l’A.S.L. CN1 e l’A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l’assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 9 del 29/04/2019 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con determina dirigenziale n. 1230 del 15/07/2019 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice - Attività di produzione, con nota prot. 62689 del 12/07/2019, ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento, evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 73849 del 19/06/2019 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento senza prescrizioni;
- con verbale in data 14/09/2019 l’Organo Tecnico, Geom. Aldo Botto, istituito ai sensi dell’art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 1230 del 15/07/2019, dettando un’osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute altre osservazioni sul progetto preliminare;

- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all'osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

IL CONSIGLIO

UDITO quanto sopra;

ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, ai sensi art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i seguenti pareri:

PARERE TECNICO: a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, Nan Arch. Alessandro "La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico";

CON VOTI:

Presenti n° 14 - Votanti n° 13 – Favorevoli n° 13 – Astenuto n° 1 (Consigliere Ferro Andrea) – Contrari n° 0;

D E L I B E R A

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di approvare la variante parziale n. 7 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Tav. 0 – Previsioni P.R.G. – Legenda Tav. 1:1000 – 1:2000
 - Tav. 1 – Previsioni P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 2 – Previsioni P.R.G. – Concentrico scala 1:1.000
 - Tav. 3 – Previsioni P.R.G. – Piantorre scala 1:1.000
- 5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione dell'Ente, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

8) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 , escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico del 14/09/2019 firmato dal Geom. Aldo Botto;

9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);

10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Arch. Nan Alessandro cui si da mandato per i successivi adempimenti;

(omissis)